

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 92/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23912** del registro di
Segreteria

proposto da

N. G., nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), c.da
omissis snc (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in
atti, dagli avv.ti Davide Tempesta (cod. fisc.: TMPDVD72P04F205V) e
Raffaella Giubileo (cod. fisc.: GBLRFL75M52F205E;), elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimi in Bareggio (MI), via Gran Sasso
n. 49 (fax: 0236688346; p.e.c.: davide.tempesta@milano.pecavvocati.it;
raffaella.giubileo@milano.pec.avvocati.it);

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, via F.
Crispi n. 77, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Teresa Pugliano (cod. fisc.: PGLMTR57R43H501L), p.e.c.:
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'Avv. Caterina
Battaglia (BTTCRN70R54M208B), p.e.c.:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad*

lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso

Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per il riconoscimento

del diritto alla rideterminazione dell'importo della pensione, con ricalcolo

sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973,

applicabile (quanto alla quota di pensione retributiva spettante) al personale

militare soggetto al sistema "misto", in luogo di quella di fatto applicata

dall'istituto previdenziale.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2024, l'avv. Davide Tempesta,

per il ricorrente, e l'avv. Teresa Pugliano, per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con il **ricorso** in epigrafe, depositato il 1° febbraio 2024, il signor **N. G.**,

ha premesso di essere stato Brigadiere Capo dei Carabinieri, di essere

cessato dal servizio con decorrenza 29 marzo 2020, con una **anzianità di**

servizio complessiva **pari a 44 anni** e, alla data del **31 dicembre 1995, a**

17 anni e sei mesi, di essere titolare di trattamento pensionistico, calcolato

con il sistema "misto", n. omissis erogato dalla sede INPS di omissis, e di

avere, infine, avanzato, per il tramite del proprio legale, istanza all'istituto

previdenziale di ricalcolo del trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 54

del d.P.R. n. 1092/1073, senza avere ottenuto alcun riscontro. Ha chiesto,

pertanto, il riconoscimento del suo diritto alla rideterminazione dell'importo

della pensione, con ricalcolo sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1972 n. 1092, applicabile – quanto alla quota di pensione retributiva spettante al personale militare soggetto al sistema “misto” – in luogo di quella di fatto applicata dall'INPS. In particolare, il ricorrente ha invocato, ai fini della corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1073 cit., la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021. Infatti, secondo il signor N., il personale militare che, al momento del pensionamento, ha maturato almeno 15 anni di servizio attivo, ha diritto all'applicazione dell'aliquota prevista dalla citata disposizione, avuto riguardo unicamente alla quota della pensione calcolata con il metodo “retributivo”, perché nel suo caso il trattamento pensionistico è misto retributivo-contributivo. Infatti, secondo la decisione di questa Corte in sede nomofilattica, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma dodici, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava una anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Pertanto, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 cit., per come interpretato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, si applica al trattamento pensionistico del ricorrente, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia una anzianità di servizio superiore ai quindi anni, alla già menzionata data del 31 dicembre 1995. Ne deriva che il ricorrente, che a tale data, vanta una anzianità di servizio utile di 17 anni e sei mesi, la

cui pensione è calcolata in parte secondo il sistema retributivo e in parte secondo quello contributivo, per ciò che riguarda la parte retributiva del suo trattamento previdenziale ha diritto al ricalcolo secondo le previsioni dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 cit., secondo i criteri indicati dalla decisione n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite.

II. Con decreto del 2 febbraio 2024 è stata fissata l'udienza del 10 giugno 2024, ore 12,00, per la discussione del giudizio. Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati all'INPS di omissis, a mezzo p.e.c., il 5 febbraio 2024, e depositati presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in pari data.

III. L'INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 29 maggio 2024, ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'istituto previdenziale ha, infatti, dichiarato di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente con determinazione n. omissis far data dal 29 marzo 2020. L'INPS ha, inoltre, dichiarato che il pagamento dell'importo lordo degli arretrati, con gli interessi legali, e il conseguente adeguamento pensionistico mensile sarà effettuato con la prossima mensilità di agosto.

IV. All'udienza del 10 giugno 2024, l'avvocato del ricorrente ha aderito alla richiesta dell'INPS di cessazione della materia del contendere ed ha insistito nella condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio.

L'avvocato dell'istituto previdenziale ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio. La causa è stata, quindi,

decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Dalla documentazione versata in atti dall'INPS e, in particolare, dal deposito del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente, a decorrere dal 29 marzo 2020, questo Giudice ritiene vi siano le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Infatti, risulta *per tabulas* che le pretese avanzate dall'istante sono state integralmente soddisfatte dall'INPS, come, peraltro, riconosciuto in udienza dalla difesa del ricorrente.

II. Con riguardo alla richiesta del ricorrente di condanna alle spese del giudizio, questo Giudice, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la ritiene meritevole di accoglimento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio vanno poste a carico dell'INPS e si liquidano nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiarare cessata la materia del contendere;

2) Condanna l'INPS al pagamento dei compensi di difesa in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di euro 1.000,00 (mille), oltre a spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

